

(N. 873)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 15 febbraio 190 (V. Stampato N. 898)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici
(TUPINI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(PELLA)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 FEBBRAIO 1950

Integrazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926,
concernente indennità ai funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo Unico.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 aprile 1948 n. 926, è sostituito, con effetto dalla data del decreto stesso, dal seguente:

Le misure del compenso unitario sono le seguenti:

per gli ex impiegati di grado 3°	L. 900
per gli ex impiegati di grado 4° e 5°	800
per gli ex impiegati di grado 6° . .	700
per gli ex impiegati di grado 7°, 8°, 9° e 10°	600

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.